Allegato a: ASE AOO 00-01-00 Determinazione n. 214 Prot. Interno n. 2742 del 27/10/2023

Agenzia Sarda delle Entrate
Agentzia Sarda de sas Intradas

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATI DALL'AGENZIA SARDA DELLE ENTRATE (ASE)

INDICE

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Art. 2 APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 3 CRITERI E MODALITA' DEI CONTROLLI

Art. 4 PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEI CONTROLLI

Art. 5 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento individua, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. Del DPR 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti), così come previsto dall'art. 52 del medesimo Codice.
2. Scopo del presente Regolamento è quello di assicurare lo sviluppo di processi di verifica in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. I controlli sono inoltre finalizzati a garantire il rispetto dei principi di cui alle Parti I e II, libro I del Codice.

ART.2 APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di cui all'art.50, comma 1, lettera b) del Codice e più precisamente agli affidamenti diretti di servizi e forniture, anche senza consultazione di più operatori economici, a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante.
2. Il regime dei controlli a campione del presente Regolamento si applica esclusivamente agli affidamenti che non abbiano interesse transfrontaliero certo e di importo inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) come previsto dal citato articolo 52.

ART.3 CRITERI E MODALITA' DEI CONTROLLI

1. L'Amministrazione effettua idonei controlli a campione in ordine a tutti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici.
2. L'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive non costituisce condizione per il perfezionamento dei contratti relativi ai procedimenti cui le dichiarazioni medesime attengono, purché siano in ogni momento rispettate le condizioni e i termini contenuti nelle disposizioni di cui al presente articolo e al successivo articolo 4.
3. Il controllo viene espletato nel corso di ogni quadrimestre dell'anno solare, con la frequenza di un campione ogni 3 procedure di affidamento avviate. Le procedure si intendono avviate nella data di pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse o di indizione di un'indagine di mercato o di invio delle lettere di invito. Nel caso in cui nel corso di un quadrimestre non si raggiunga il numero di 3 affidamenti si procederà comunque al controllo di almeno un affidamento.
4. Per l'individuazione degli affidamenti da sottoporre a controllo, il Direttore generale dell'ASE, con il supporto dei Servizi che hanno proceduto agli affidamenti, verificherà (anche attraverso la piattaforma ANAC o la piattaforma SardegnaCAT, o ancora attraverso il sistema di protocollo) la data e l'importo delle procedure di affidamento avviate nel quadrimestre.
5. Resta ferma la possibilità per il RUP di disporre controlli analitici ex ante tutte le volte che le dichiarazioni rese siano incomplete, sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, nonché nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà nelle informazioni rese o di inattendibilità evidente delle stesse. Tali controlli possono essere indicati anche dal Direttore generale dell'ASE.

ART.4 PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEI CONTROLLI

1. I controlli devono essere attivati periodicamente entro l'ultimo giorno di scadenza di ciascun quadrimestre con riferimento a tutte le procedure di affidamento avviate a partire dal primo giorno del medesimo quadrimestre. Il controllo si intende attivato mediante interrogazione diretta sulle piattaforme pubbliche o in mancanza mediante invio di apposita richiesta all'ente competente.
2. La selezione del campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo è effettuata per sorteggio, anche con l'ausilio di strumenti informatici, dal Direttore generale dell'ASE assistito da due testimoni. Di tale operazione viene redatto un succinto verbale da tenere agli atti.
3. Gli esiti del controllo, il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica sono trasmessi al Direttore generale dell'ASE.
4. Quando a seguito della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, il RUP, previo contraddittorio con l'affidatario, procede a darne comunicazione all'ANAC e dispone la risoluzione del contratto, l'escussione della eventuale garanzia definitiva e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di dodici mesi successivi all'atto con cui viene comunicato l'esito della verifica.
5. Se dal controllo vengono rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, non costituenti falsità, il RUP invita l'affidatario a rettificare le dichiarazioni rese.
6. Qualora il risultato dei controlli a campione svolti nell'arco di un quadrimestre determini un numero di dichiarazioni non veritiere elevato (pari o superiore al 15%), si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale con riferimento a tutti gli affidamenti da effettuarsi nei successivi due quadrimestri. Al termine dei suddetti due quadrimestri, nell'ipotesi di mancata normalizzazione dei risultati (rilevabile da una percentuale di dichiarazioni non veritiere pari o superiore al 15%), si procederà al controllo analitico anche per i successivi quadrimestri fino all'eventuale riscontro di una percentuale di dichiarazioni non veritiere inferiore al 15%.

ART.5 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente ed entra in vigore dal momento della sua pubblicazione con riferimento a tutte le procedure di affidamento avviate successivamente a tale data.